



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Marianna Galioto | Presidente estensore |
| Angelo Mambriani | Giudice |
| Maria Antonietta Ricci | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **70273/2014** promossa da:

BARBARA GATTI, elettivamente domiciliato in VIA OLDRADO DA TRESSENO 4
MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. BIONDINO SERGIO,

ATTORE

CONTRO

SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE SEMPRE UNITI, elettivamente
domiciliato in PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO, rappresentato e difeso
dall'avv. FRASSONI FRANCESCO ROBERTO e ALTIERI MARCO
(LTRMRC80M05A662Z) PIAZZA SANT'ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; ,

CONVENUTA

CONCLUSIONI



All'udienza del 12 maggio 2015 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER BARBARA GATTI

Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectis, così provvedere:

In

via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 comma 1 c.p.c.;

Nel merito:

1. Sospendere il provvedimento di esclusione il provvedimento di esclusione comunicato all'esponente con missiva Sempre Uniti Coop datata 15/09/2014, per i motivi di cui in narrativa;
2. Annullare e/o con qualsiasi altra pronuncia dichiarare nullo, il con ogni conseguenza di legge, condannando la Cooperativa;
3. Con vittoria di spese, compenso e spese generali.

CONCLUSIONI PER COOPERATIVA EDIFICATRICE SEMPRE UNITI S.C.R.L.

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione,

In via pregiudiziale/preliminare

- accertare il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale di Milano e/o la improponibilità della domanda avversaria in virtù della clausola compromissoria presente agli artt. 12 e 35 dello Statuto sociale;

Nel merito

- rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di Avvocato, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La parte attrice ha impugnato al delibera della cooperativa convenuta con la quale essa è stata esclusa dalla compagine sociale.

La causa è stata rimessa al collegio sulla questione pregiudiziale della competenza arbitrale prevista dallo statuto sociale, questione che ha formato oggetto di tempestiva eccezione di parte convenuta.

L'eccezione è fondata.

L'art. 35 dello statuto della cooperativa così dispone: *“qualsiasi controversia insorta tra soci e la società o tra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da Amministratori componenti*



dell'Organo di Controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente. La clausola Compromissoria è vincolante per gli amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico".

In tema di esclusione del socio, all'art. 12 del medesimo statuto di stabilisce che *"la delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente che ne cura l'annotazione sul libro soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al collegio arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione".*

La parte attrice sostiene che già alla stregua del tenore dell'art. 35, il giudizio arbitrale sarebbe facoltativo per le controversie tra soci e società, poiché l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 35 prevede che la clausola sia vincolante per gli amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico, nulla invece disponendo per i singoli soci.

Reputa invece il Collegio che l'obbligatorietà dell'instaurazione del giudizio privato per tutti i soci derivi direttamente dal rapporto sociale regolato dallo statuto che contiene la clausola in esame. Lo statuto ha cura di precisare che la devoluzione ad arbitri delle controversie tra società e amministratori, componenti dell'organo di controllo, e liquidatori deriva – per tali soggetti che non rivestono la qualità di soci – dall'accettazione dell'incarico, e ciò in applicazione di un principio recepito in via pressoché unanime da dottrina e giurisprudenza.

Dalla disposizione ora esaminata non si può dunque ricavare il carattere facoltativo, per il socio, dell'instaurazione del giudizio privato o del processo avanti al giudice ordinario.

L'art. 12 appare invece norma statutaria di dubbia interpretazione.

L'espressione *"il socio escluso può proporre opposizione al collegio arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione"* consente infatti di pensare che la volontà espressa nello statuto possa intendersi alternativamente:

- nel senso che al socio è rimessa la scelta tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale per la sola materia dell'esclusione del socio
- nel senso che il socio, ove intenda impugnare la delibera di esclusione, ha l'onere di esperire preventivamente il procedimento di conciliazione, altrimenti non previsto dalla norma generale di cui all'art. 35.



Ciò premesso, il Tribunale rileva dunque che a fronte di detto dubbio interpretativo, soccorre la disposizione di cui all'art. 808quater cpc, secondo la quale «*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*», così imponendo un'interpretazione estensiva del perimetro di applicazione della clausola in parola.

Il Tribunale deve dunque pronunciare sentenza di incompetenza ai sensi dell'art. 819ter cpc perché la cognizione della controversia è devoluta ad arbitri.

Alle parti va assegnato il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, secondo il principio della *translatio iudicii* nei termini precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2013.

Ricorrono ad avviso del Tribunale i presupposti per la compensazione delle spese di lite per la novità della questione, posto che non consta la pronuncia di alcuna precedente sentenza che abbia statuito sul perimetro applicativo degli artt. 12 e 35 dello statuto della Società Cooperativa edificatrice sempre uniti s.c.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. dichiara la propria incompetenza essendo la controversia devoluta alla competenza del collegio arbitrale ai sensi degli artt. 12 e 35 dello statuto sociale;
2. assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Milano, 17 settembre 2015.

Il Presidente
- Marianna Galioto -

